

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante attuazione della direttiva  
2002/44/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio sulle prescrizioni  
minime di sicurezza e salute relative  
all'esposizione dei lavoratori ai  
rischi derivanti dagli agenti fisici  
(vibrazioni)  
(Atto del Governo n. 491)**

Giugno 2005  
n. 151



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

# INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 1</b> .....	pag.	1
<b>Articoli 4-8</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 12</b> .....	pag.	4
<b>Articolo 13</b> .....	pag.	4

## **Premessa**

Il presente schema di decreto, recependo la direttiva 2002/44/CE, introduce una specifica disciplina per la tutela dei lavoratori soggetti al rischio dei danni derivanti dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche.

Si analizzano di seguito le sole disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

## **Articolo 1**

Con il comma 2 si dispone che l'applicazione del decreto in esame alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626<sup>1</sup> (di seguito: decreto 626) debba avvenire tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.

*Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 4-8.*

## **Articoli 4-8**

Con detti articoli si individuano gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro, che sono rappresentati:

---

<sup>1</sup> Si tratta delle amministrazioni indicate dal suddetto comma, che si riporta integralmente: "Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica".

1) dalla valutazione o dalla misurazione, programmata e periodica, dei livelli di vibrazioni a cui i lavoratori sono esposti, nell'ambito e conformemente alla disciplina contenuta nel decreto 626 (articolo 4);

2) ferme restando le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 626, dalla riduzione al minimo dell'esposizione a vibrazioni, mediante metodi di lavoro alternativi, la scelta e la fornitura di materiale idoneo allo scopo, modifiche progettuali del posto di lavoro, adeguata manutenzione delle attrezzature, limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e, nel caso di superamento dei valori massimi consentiti<sup>2</sup>, con misure immediate atte a riportare l'esposizione sotto il valore-limite (articolo 5);

3) da un'adeguata formazione dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle vibrazioni, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto 626 (articolo 6);

4) dalla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto 626 per i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni eccedenti i valori massimi (articolo 7);

5) dall'istituzione ed aggiornamento da parte del medico competente per ciascun lavoratore esposto al livello di vibrazioni di cui all'articolo 7 di una cartella sanitaria e di rischio, conformemente al disposto dell'articolo 17, comma 1, del decreto 626 (articolo 8).

La RT asserisce che dallo schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rilevato che gli adempimenti imposti dalla normativa si limitano a specificare obblighi cui i datori di lavoro sarebbero già tenuti ai sensi del decreto 626 e di due norme del D.P.R. n. 303 del 1956, delle quali il successivo articolo 13 dispone l'abrogazione. Ne deriverebbe che i predetti obblighi di sicurezza continueranno ad essere

---

<sup>2</sup> Tali valori massimi sono indicati all'articolo 3.

adempiti dalle pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse all'uopo destinate. Infine, la RT evidenzia che il rischio vibrazioni nel settore pubblico è riscontrabile nell'ambito di amministrazioni, come le forze armate, in relazione alle quali opera il disposto del sopra citato comma 2 dell'articolo 1, che prevede l'applicazione di una specifica e già vigente normativa tecnica, disciplinata da quattro decreti ministeriali<sup>3</sup>.

*Al riguardo, si rileva innanzitutto che le norme in oggetto non appaiono in toto riducibili a mere specificazioni degli obblighi ai quali i datori di lavoro sarebbero già tenuti ai sensi della normativa vigente. Infatti, la valutazione o misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni, l'individuazione di una serie di modalità con le quali ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni (allo stato viene invece espressamente previsto soltanto l'uso di guanti, scarpe, stivali e soprastivali di protezione) e l'adozione di misure adeguate in caso di superamento dei valori massimi consentiti sembrano costituire incombenze di portata più ampia rispetto a quelle attualmente poste a carico dei datori di lavoro. Similmente, non sembra potersi escludere un aggravio degli obblighi anche in relazione alla sorveglianza sanitaria, che prevede controlli preventivi, periodici e in corrispondenza di determinati eventi, atteso che l'attuale normativa, espressamente abrogata, si limita a disporre l'effettuazione di una visita medica con cadenza annuale per tale tipologia di rischi. Appare pertanto utile un chiarimento al fine di escludere l'insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione vigente, a carico delle amministrazioni, interessate dalla normativa in esame.*

*Sotto tale ultimo profilo, infine, si osserva che le amministrazioni oggetto dello specifico regime derogatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dovrebbero sostanzialmente esaurire i soggetti pubblici interessati dalle nuove disposizioni, non essendo individuabili, ad*

---

<sup>3</sup> Si tratta dei decreti ministeriali n. 338 del 1997 per le strutture giudiziarie e penitenziarie, n. 450 del 1999 per le forze di polizia, il Corpo dei vigili del fuoco e le strutture della Protezione civile, n. 284 del 2000 per il Ministero della difesa e n. 110 del 2001 per il Corpo forestale dello Stato.

*un primo esame, altre amministrazioni pubbliche che possano essere destinatarie della normativa de qua; sarebbe comunque opportuna una conferma al riguardo.*

## **Articolo 12**

Il presente articolo fissa le sanzioni per il datore di lavoro e il medico competente per la violazione degli obblighi posti a loro carico dello schema in esame.

La RT non si sofferma sulla norma.

*La disposizione, pur rilevando finanziariamente, non presenta tuttavia profili problematici per quanto di competenza.*

## **Articolo 13**

Il primo comma indica nel 6 luglio 2005 la data di entrata in vigore del presente decreto. Tale data è tuttavia posticipata al 2010 e al 2014, limitatamente all'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione, rispettivamente per la specifica fattispecie individuata dal comma 2 e per il settore agricolo e forestale (comma 3).

*Nulla da osservare al riguardo.*

Il comma 4 abroga due disposizioni del D.P.R. n. 303 del 1956.

*In merito, si rinvia alle considerazioni effettuate in relazione agli articoli 4-8.*